



COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 25-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:15. presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE	P	DORGIA ANTONELLA	P
RONCON STEFANO	P	LESCIO VANESSA	A
STOPPA MAURO	P	FINOTELLI MARCO	P
BOVOLENTA VALENTINA	P	BRUSCAGLINI CHRISTIAN	P
MOSCA MASSIMO	P	CREPALDI ROBERTO	P
PIVA GINA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DORGIA ANTONELLA
CREPALDI ROBERTO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Costatato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto;

Preso atto che, il nuovo testo unico, si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

Preso atto, quindi, che la revisione straordinaria non coinvolge gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare: Consiglio di Bacino Polesine, Consorzio Smaltimento Rifiuti – RSU, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo, C.i.a.s.s. (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali);

Evidenziato che con deliberazione di C.C n. 36 del 27/9/2013 il Comune stabiliva di uscire dalla società Attiva spa in quanto società mista costituita da partecipazione pubbliche e private la cui attività non era legata alle finalità istituzionali dell'Ente e non possedeva i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici del Comune.

Che in data 18/10/2013 veniva redatto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune avviso per la cessione dell'intera quota di partecipazione azionaria della società ATTIVA Spa detenuta dal Comune di Corbola (RO), mediante asta pubblica;

Rilevato che attualmente la Società Attiva spa è inattiva, in liquidazione ed in fallimento, e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P.;

Dato atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

Rilevato, quindi, che le società partecipate oggetto di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP risultano essere Polesine Acque Spa e AS2 Srl – Azienda Servizi Strumentali (partecipazioni dirette);

Constatato, inoltre, che sono oggetto di revisione straordinaria anche le partecipazioni indirette solo se detenute dall'ente locale per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso;

Preso atto che le partecipazioni societarie indirette del Comune di Corbola non rientrano in tale fattispecie;

Preso atto, che ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art.26 comma 12-quinquies)*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 25-09-2017 Comune di Corbola

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che da un'analisi dei costi di funzionamento della Società AS2, si è appurato un aumento degli stessi e precisamente per materie prime, di consumo, di merci e di servizi;

Considerato che, (come si evince dalla Relazione dei Revisori dei conti del Bilancio Consuntivo 2016), i costi del personale amministrativo interno, dei consulenti e professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non è mutato, mentre la società ha sempre chiuso con risultato d'esercizio positivo;

Premesso quanto sopra, si ritiene che la suddetta Società non possa rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto dall'anno 2010 la stessa ha realizzato un consistente incremento del valore della produzione, portando ad un inevitabile incremento dei costi;

Dato atto che, in funzione della ricognizione in oggetto, il dato testuale della norma non lascia dubbi interpretativi, in merito al fatto che gli adempimenti siano estesi a "tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, che è il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Vista la propria delibera di C.C. n. 20 del 27/04/2017, con la quale questo Ente ha deliberato la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.a. in Centro Veneto Servizi S.p.a, adducendo come motivazioni e obiettivi: il miglioramento del posizionamento strategico delle due società sia in ambito Veneto sia all'interno di Viveracqua S.c.a.r.l., la creazione di valore con la realizzazione di importanti economie di scala (diminuzione costi unitari), economie di scopo (risparmi nella produzione, ad esempio laboratori unificati) e sinergie, nonché un miglioramento del rating bancario essenziale per un accesso al mercato finanziario per ottenere capitali ad un costo più basso e quindi per effettuare maggiori investimenti senza ulteriore appesantimento della tariffa;

Ravvisata la necessità di deliberare anche il mantenimento della Società Polesine Acque S.p.a., la quale gestendo tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e producendo un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a), possiede i requisiti del mantenimento della società alla data della ricognizione straordinaria (data di entrata in vigore del decreto), mentre il processo di fusione è stato avviato nell'anno 2017;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che la ricognizione di cui al presente provvedimento costituisce adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Vista la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti - n. 19/SEZAUT/2017INPR - con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, individuando un modello standard da utilizzare, ai fini del corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, si stabilisce che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Loreo (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.)
- Polésine Acque S.p.A. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Loreo (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

Si stabilisce, inoltre di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in quanto inattiva, in liquidazione ed in fallimento, e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P., liquidazione che dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

Rilevato che, la mancata adozione dell'atto ricognitivo, determina per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come disposto dall'art. 24 c. 5 del D.Lgs 175/2016;

Rilevato, inoltre, che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 24 c. 2 del TUSP, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, di cui dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, adottato dal Comune di Corbola in data 30/03/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 e dei relativi risultati conseguiti, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 29/03/2016, entrambi trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo - Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto in data 21.09.2017 prot. 7243;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 3 (Finotelli Marco, Bruscaolini Christian e Crepaldi Roberto) contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Corbola alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 s.m.i. – T.U.S.P., come risulta dal piano allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.;
- 3) Di dare atto altresì che l'Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;
- 4) Di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in liquidazione ed in fallimento, in quanto essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Corbola (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a, del T.U.S.P.);
- 5) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
- 6) Di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese all'adeguamento alla normativa richiamata in premessa da parte delle società partecipate indirettamente dal Comune di Corbola
- 7) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c. 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni")
- 8) di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3; T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con nuova e separata votazione: n. 6 astenuti n. 3 (Finotelli Marco, Bruscaolini Christian e Crepaldi Roberto) contrari n. 0;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs 267/2000.

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 15-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 15-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIBILARO GERLANDO

È copia conforme all'originale.

Li, 30-09-2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mantovani Eliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale *18/10/22*

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/2000.

Li

- 30 TT 2017

IL MESSO COMUNALE
F.to

Gianella Antonio

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Li, 25-09-2017

ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Li, 20-10-2017

Il Responsabile Incaricato
F.to MANTOVANI ELIANA